

226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Articolo vigente  red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
la giurisprudenza  green



226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Documenti collegati:
226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva  Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 226 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere
fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello